

ATTO DI ESPOSTO E DIFFIDA

Al **Presidente della Repubblica Italiana**
Sig. **Mattarella Sergio**
Piazza del Quirinale - 00187 Roma (RM)

Al **Presidente del Senato Italiano**
Sig. **Grasso Pietro**
Piazza Madama - 00186 Roma (RM)

Al **Presidente della Camera dei Deputati Italiano**
Sig.ra **Boldrini Laura**
Piazza Monte Citorio - 00186 Roma (RM)

Al **Primo Ministro del Governo Italiano**
Sig. **Gentiloni Paolo Silveri**
Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370
00187 - Roma (RM)

Al Sig. **Procuratore Capo della Repubblica di Roma**
Dott. **Pignatone Giuseppe**
Via Golametto n.12 (Piazzale Clodio)
00195 Roma (RM)

Al Sig. **Procuratore Generale presso la Corte dei Conti di Roma**
Dott. **Galtieri Claudio**
Via A. Baiamonti 25 - 00195 Roma (RM)

Al **Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri**
Dott. **Del Sette Tullio**
Piazza del Popolo 6 - 00187 Roma (RM)

Il sottoscritto **Generale dei Carabinieri in quiescenza, Dott. Antonio Pappalardo**, nato a Palermo, il 25 giugno 1946, C.F. PPPNTN46H25G273D, in qualità di Presidente e L.R. del movimento politico nazionale, denominato "**Movimento Liberazione Italia**", con elezione di domicilio per il presente atto in Roma, al Corso Vittorio Emanuele 152 (00186 - RM)

ESPONE E DIFFIDA QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO

In data **11/09/2017** ha notificato a mezzo dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di Piazza Montecitorio, in persona del Commissario Responsabile, dott. Filiberto Mastrapasqua, al Presidente della Repubblica Italiana, Sig. Mattarella Sergio, un Atto Stragiudiziale di Intimazione e Diffida ad Adempiere (**allegato in copia**), con il quale ha chiesto, avendone pieno diritto, ai sensi dell'art.2 co.2 L.241/1990, di determinare il termine temporale entro cui il procedimento relativo allo scioglimento del Parlamento Italiano, illegittimo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.1/2014, e la relativa procedura di indizione di nuove elezioni politiche italiane, sulla base della pregressa legge elettorale legittima, denominata "Legge Mattarella", dal nome del suo relatore, lo stesso Mattarella Sergio, dovesse essere concluso, ovvero, se lo stesso fosse già stato determinato, di esserne messo a conoscenza. Ha chiesto, altresì, che gli venissero comunicati, ai sensi dell'art.8 della citata legge, l'ufficio e la persona responsabili del procedimento e l'ufficio in cui poter prendere visione degli atti.

Nelle more di ricevere regolare riscontro, **entro e non oltre trenta giorni dalla suddetta notifica**, a norma della L.241/90, si **DIFFIDA** il Sig. Mattarella Sergio, in qualità di Presidente della Repubblica, unitamente al Presidente del Senato, Sig. Pietro Grasso, al Presidente della Camera, Sig.ra Boldrini Laura ed al Presidente del Consiglio, Sig. Gentiloni Paolo Silveri, a **SOSPENDERE** ogni e qualsivoglia legge nazionale, e/o regionale, e/o provvedimento, e/o normativa, e/o decreto, e/o regolamento, e/o concorso, e/o incremento/decremento stipendiale e/o di indennizzo, e/o qualsiasi altro provvedimento di natura economica e/o legislativa, compreso il rinnovo dei CCNL, prodotti e/o gestiti da un Parlamento dichiarato ILLEGITTIMO dalla Corte Costituzionale con Sentenza n.1 del 2014, a far data dalla pubblicazione della Sentenza in G.U.15/10/2014 n.3 e, quindi, risultano illegittimi anche tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti, quali la nomina del Presidente della Repubblica e la nomina da parte di quest'ultimo del Primo Ministro e di tutti i componenti del Governo. Si limitino, pertanto, le Istituzioni tutte, dichiarate, direttamente e/o indirettamente, illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n.1/2014, a svolgere l'amministrazione statale minima per il funzionamento della P.A., in attesa dell'imminente approssimarsi della legittima scadenza elettorale politica.

In primis, si chiede la **SOSPENSIONE IMMEDIATA** del Decreto-Legge 7 giugno 2017 n. 73 recante **«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci»**, in cui si prevede l'illegittima obbligatorietà delle vaccinazioni (art.1 co.1 e 1/bis), previsione assolutamente incostituzionale ai sensi dell'art.32⁽¹⁾ della Costituzione Italiana. Non si comprende, inoltre, l'illegittima disparità di trattamento vaccinale obbligatorio, anch'esso assolutamente incostituzionale ai sensi dell'art.3 co.1⁽²⁾ della Costituzione Italiana, a sfavore di tutti i Cittadini Minori Italiani accompagnati e, per contro, la **non obbligatorietà** (art.1 co.1 e 1/bis) per **“tutti i minori stranieri accompagnati”**. Non è chiaro, né specificato per quale motivo, questi ultimi, non dovrebbero essere sottoposti alla citata obbligatorietà vaccinale, prevista, invece, come assolutamente obbligatoria per tutti i Cittadini Minori Italiani accompagnati. Infine, si rileva l'illegittimità costituzionale ai sensi degli art.li 30 co.1⁽³⁾ e 34 co.2⁽⁴⁾ della Costituzione Italiana, relativamente all'impossibilità di essere iscritti e, conseguentemente, di frequentare asili nido e/o scuole d'infanzia, per i Cittadini Minori Italiani fino a 6 anni non vaccinati, in quanto dette frequentazioni rientrano a pieno titolo nelle previsioni dei già citati art.li 30 co.1 e 34 co.2 della Costituzione Italiana.

Oltretutto, le vaccinazioni ed i regolari controlli sanitari di tutti i cittadini extracomunitari, minorenni o maggiorenni che siano, deve essere assolutamente accertata preventivamente dalle Istituzioni Italiane preposte, prima del libero accesso e circolazione sul Suolo Nazionale Italiano, in quanto, i detti cittadini extracomunitari, sono possibili portatori (sani o malati) di patologie endemiche nei loro Paesi e completamente eradicata in Italia, che potrebbero produrre gravi e pericolose Epidemie, ex art.438 C.P., ai danni della salute dei Cittadini Italiani Sovrani, ai sensi dell'art.1, co.2 della Costituzione Italiana⁽⁵⁾, tutelata ai sensi dell'art.32 della Costituzione Italiana.

Si chiede, pertanto, al **Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Dott. Pignatone Giuseppe**, di voler ravvisare, ai sensi della sentenza n.1 del 2014 della Corte Costituzionale, se ricorrano gli estremi del

⁽¹⁾ Art.32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

⁽²⁾ Art.3, co.1: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [292 , 371 , 481 , 511 , 1177] , di razza, di lingua [6] , di religione [8, 19] , di opinioni politiche [22] , di condizioni personali e sociali.

⁽³⁾ Art. 30 co.1: E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

⁽⁴⁾ Art. 34 co.2: L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

⁽⁵⁾ Art.1: La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

reato di **“Usurpazione di Potere Politico o di comando militare”**, di cui all'art.287 C.P., punito con la reclusione da sei a quindici anni, a carico di soggetti da identificare, afferenti alle Istituzioni Italiane e, in quanto illegittimi, non coperti da immunità parlamentare, che si riconosce solo in caso di legittimità della carica ricoperta; inoltre, se ricorrano gli estremi del reato di **“Epidemia”**, di cui all'art.438 C.P., punito con l'ergastolo, a carico di soggetti da identificare, afferenti alle Istituzioni Italiane, e/o europee, e/o extracomunitarie, e/o alle o.n.g., e/o alle cosiddette organizzazioni umanitarie, che operano nell'ambito dell'accoglienza e dell'accesso di cittadini extracomunitari sul Territorio Nazionale Italiano, senza i dovuti ed indispensabili controlli sanitari, specie quelli vaccinali, di cui si occupa il Parlamento illegittimo, con tanto zelo per l'obbligo vaccinale, ai danni dei Cittadini Italiani Minori, con il rischio di provocare gravi Epidemie sul Territorio Nazionale Italiano, mediante la diffusione di germi patogeni: in particolar modo, a titolo indicativo e non limitativo, verificare recenti episodi di ricomparsa di patologie eradicata in Italia, quale il decesso per encefalopatia malarica della piccola Sofia Zago di Trento.

Si chiede, ancora, alla **Procura Generale presso la Corte dei Conti di Roma, Dott. Galtieri Claudio**, la verifica ed il recupero immediato di tutte le somme pagate in euro, e/o in altra valuta, e/o in altra natura, per stipendi, indennità, spese, rimborsi, viaggi singoli ed in commissione, utilizzo di servizi a vario titolo presso il Parlamento o altre pubbliche Istituzioni (mensa, barbiere, cure sanitarie, ecc.), per viaggi di rappresentanza e/o non, per utilizzo di macchine con autista ecc., oltre interessi e rivalutazione monetaria, dai Parlamentari illegittimi e da tutti gli altri rappresentanti istituzionali con relativi staff, coinvolti nella dichiarata illegittimità dalla sentenza n.1/2014 della Corte Costituzionale, ivi compreso il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, il Primo Ministro e tutti gli altri componenti dei Governi illegittimi a far data dal 15/10/2014 (premier, ministri, vice ministri, sottosegretari, con relativi staff e quanti altri preposti illegittimamente a funzioni politiche e/o amministrative). Quello che si recupererà sarà quasi una Manovra Finanziaria che potrà essere utilizzata dal nuovo Governo legittimo per sostenere le famiglie italiane, le PMI, il Terzo settore, gli anziani, i disoccupati, gli inoccupati, i giovani Italiani che emigrano con una o più lauree in tasca per fare i camerieri all'estero, mentre dei semplici diplomati fanno i Ministri della Repubblica in Italia e si permettono di dettare leggi e condizioni ai Cittadini Italiani Sovrani, senza neanche sottoporre loro quello che vogliono fare e perché.

Si chiede, infine, al **Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Dott. Del Sette Tullio**, di controllare e verificare che tutte le Istituzioni preposte, destinatarie del presente Atto di Esposto Diffida, operino in conformità con le normative di legge richiamate e/o vigenti e nel totale rispetto dei diritti dei Cittadini Italiani Sovrani e della Sentenza della Corte Costituzionale n.1 del 2014. Inoltre, mediante i Nuclei dei N.A.S. dei Carabinieri, verifichi che sui cittadini extracomunitari, fatti entrare liberamente in Italia, siano stati e siano effettivamente effettuati tutti i controlli sanitari e vaccinali, e/o le eventuali quarantene obbligatorie, atti ad evitare il rischio di gravi Epidemie ai danni dei Cittadini Italiani Sovrani ed accerti le cause di contagio dell'infezione e del relativo decesso della piccola Sofia Zago di Trento per encefalopatia malarica, patologia completamente eradicata in Italia e, invece, tutt'ora endemica e presente in Africa.

Si ricorda, solo per mero tuziorismo, che ai Carabinieri sono affidate la duplice funzione di difesa dello Stato e di tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica.

I compiti istituzionali affidati all'Arma dei Carabinieri, in ragione della loro peculiare connotazione di Forza militare di polizia a competenza generale, sono:

a. **militari** (art.89,90,91,156 e 157 del D.Lgs. 66/2010):

- concorso alla **DIFESA DELLA PATRIA E ALLA SALVAGUARDIA DELLE LIBERE ISTITUZIONI** e del bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
- partecipazione:

- alle **operazioni militari in Italia ed all'estero** sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze Armate stabilita dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- ad **operazioni di polizia militare all'estero** e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla **ricostituzione dei corpi di polizia locali** nelle aree di presenza delle Forze Armate in missioni di supporto alla pace;
- esercizio esclusivo delle funzioni di **polizia militare e sicurezza** per le Forze Armate;
- esercizio delle funzioni di **polizia giudiziaria militare** alle dipendenze degli organi della giustizia militare;
- sicurezza delle **rappresentanze diplomatiche e consolari** italiane, ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;
- **assistenza** ai comandi ed alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale;
- concorso al **servizio di mobilitazione**;

b. di **polizia** (art. 159 e 161 del D.Lgs. 66/2010):

- esercizio delle funzioni di **polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica**;
- mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza;
- quale **struttura operativa nazionale di protezione civile**, assicurazione della continuità del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità, concorrendo a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.

E' del tutto evidente che l'Arma dei Carabinieri, fondata il 13 luglio del 1814, con 203 anni di illustre storia al servizio della Patria e dei Cittadini, per i quali ha versato anche il sangue dei propri appartenenti⁽⁶⁾, nella duplice funzione che è chiamata a svolgere, **debba tutelare la Patria, le Libere Istituzioni ed i Cittadini Italiani Sovrani**, ai sensi dell'art. 1 della Costituzione, e non soggetti sedicenti politici, illegittimamente nominati nelle non più libere e non più democratiche Istituzioni repubblicane, che hanno operato ed operano illegittimamente, così come dichiarato inequivocabilmente nella Sentenza n.1 del 2014 della Corte Costituzionale Italiana, dopo circa 3 anni ancora del tutto disapplicata, al punto tale da far chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma se ricorrano gli estremi del reato di ***"Usurpazione di Potere Politico o di comando militare"***, di cui all'art.287 C.P., punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.28 della Costituzione italiana⁽⁷⁾, che tutti i i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici, sono direttamente responsabili penalmente, civilmente ed amministrativamente degli atti compiuti in violazione di diritti.

Il presente Atto viene inoltrato a norma della L.241/90, pertanto, avendone pieno diritto, si chiede alle amministrazioni soggiacenti, ai sensi dell'art.2, co.2, L.241/1990, di determinare il termine temporale entro cui il procedimento verrà definito, in mancanza lo stesso dovrà terminare entro e non oltre trenta giorni dalla notifica; ancora, si chiede che vengano comunicati, ai sensi dell'art.8 della citata legge, gli uffici e le persone responsabili dei singoli procedimenti e gli uffici presso cui poter prendere visione degli atti.

Roma, ___/09/2017

Generale dei Carabinieri in quiescenza

Dott. Antonio Pappalardo

⁽⁶⁾ A titolo indicativo e, certo, non limitativo, ricordiamo il vice-brigadiere dell'Arma dei Carabinieri Salvo D'Acquisto per essersi sacrificato il 23/09/43, per salvare un gruppo di Cittadini Italiani durante un rastrellamento delle truppe naziste.

⁽⁷⁾ Art. 28: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [972].